ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 6-bis

Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"

(Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. (10) Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
Capo	I — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(10) Il D.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che le modifiche al comma 2 del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2005.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-196-1995/art-6-bis-attribuzione-ai-primi-marescialli-di-uno-scatto-aggiuntivo-e-della/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it